

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 97 del 30 marzo 2010

OGGETTO: Determina cronologico n. 82 del 17 marzo 2010 avente per oggetto “PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DEL SUB-AMBITO 1 DELLO STUDIO UNITARIO D’AMBITO RELATIVO ALL’AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI DENOMINATA 6H SAN MAURO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE.” – Rettifica conseguente a errore materiale.

Premesso che:

negli ultimi due capoversi della parte narrativa della Determina in oggetto veniva scritto:

“Dato atto che dal 30 novembre 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l’invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che il P.E.C. in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.”

Considerato che:

- nel testo soprariscripto:
 - il richiamo alla *”documentazione della variante“*;
 - il richiamo alla *“variante parziale P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 7 della l.u.r.“*;
 - e l’affermazione *“considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente;“*nella parte in cui viene fatto riferimento ad una variante, sono in dissonanza con i contenuti della determina poiché essa è riferita ad un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC);
- il riferimento alla variante sia imputabile ad un mero errore materiale, visto che nel testo della determina è chiaro ed inequivocabile che il piano oggetto di valutazione è un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC); a tale proposito appare sufficiente richiamare il seguente capoverso di pagina 2 della determina: *“La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all’Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività*

produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto. Si è proceduto pertanto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S., secondo la procedura dettata dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. “.

Si ritiene di dovere correggere gli ultimi due capoversi della parte narrativa della Determina in oggetto come segue:

- nel periodo: “Dato atto che dal 30 novembre 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, [...]“ sostituire le parole “*della variante*” con le parole “*del Piano Esecutivo Convenzionato*”;
- sostituire il periodo: “*variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.*“ con il seguente periodo: “*Strumento Urbanistico Esecutivo in attuazione del PRGC che non prevede progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose -D.lgs 334/1999 e s.m.i.- o aree con presenza naturale di amianto*”;
- nel periodo: “considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente;“ sostituire le parole “*la variante*” con le parole “*il Piano Esecutivo Convenzionato*”;

affinchè assuma la seguente formulazione (il testo in corsivo è riprodotto al solo fine di evidenziare le correzioni):

“Dato atto che dal 30 novembre 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione *del Piano Esecutivo Convenzionato*, è scaduto il termine di trenta giorni per l’invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (*Strumento Urbanistico Esecutivo in attuazione del PRGC che non prevede progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose -D.lgs 334/1999 e s.m.i.- o aree con presenza naturale di amianto*); considerato che è ragionevole ipotizzare che *il Piano Esecutivo Convenzionato* non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che il P.E.C. in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.”

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l’art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

2. di correggere l'ultimo capoverso della parte narrativa della Determina in oggetto come segue:
 - nel periodo: “Dato atto che dal 30 novembre 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, [...]“ sostituire le parole “*della variante*” con le parole “*del Piano Esecutivo Convenzionato*”;
 - sostituire il periodo: “*variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.*“ con il seguente periodo: “*Strumento Urbanistico Esecutivo in attuazione del PRGC che non prevede progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose -D.lgs 334/1999 e s.m.i.- o aree con presenza naturale di amianto*”;
 - nel periodo: “considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente;“ sostituire le parole “*la variante*” con le parole “*il Piano Esecutivo Convenzionato*”;

affinchè assuma la seguente formulazione:

“Dato atto che dal 30 novembre 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione del Piano Esecutivo Convenzionato, è scaduto il termine di trenta giorni per l’invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (Strumento Urbanistico Esecutivo in attuazione del PRGC che non prevede progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose -D.lgs 334/1999 e s.m.i.- o aree con presenza naturale di amianto); considerato che è ragionevole ipotizzare che il Piano Esecutivo Convenzionato non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che il P.E.C. in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.”

2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.
- 4.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti